

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
Provincia di Padova



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E
DISCIPLINA DEL REGISTRO
DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 Principi generali e definizione

1. Il Comune di Megliadino San Vitale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, e nel pieno rispetto della normativa vigente, tutela la piena dignità umana e sociale dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente ai sensi del presente regolamento l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
3. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurate in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
4. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2 Istituzione e requisiti di iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello Statuto comunale vigente, presso il Comune di Megliadino San Vitale è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili.
2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a* – essere entrambi maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri, iscritti all'anagrafe del Comune di Megliadino San Vitale, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
 - b* – non essere legati da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela);
 - c* – essere legati da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
 - d* – avere la residenza anagrafica nel Comune di Megliadino San Vitale ex Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 Maggio 1989, n. 223;
 - e* – essere coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
 - f* – essere di stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
 - g* – non essere iscritti nel Registro come componenti di altra unione civile.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 e allegate al presente regolamento.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 2 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 5 del presente articolo.
5. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 3 Cancellazione

1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.
2. Almeno uno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
3. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
4. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.
5. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
6. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Art. 4 Effetti

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 5 Ufficio competente e modalità operative

1. L'Ufficio comunale individuato come competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune che opera attraverso il Responsabile del Procedimento per la tenuta dell'anagrafe.
2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
3. L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.
5. Gli Uffici Demografici sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.

6. Gli stessi Uffici di cui al comma 5 comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.

7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente certifica l'iscrizione nell'elenco.

8. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.

Art. 6 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.

2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all'articolo 4, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Allegato 1 – Domanda

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE COPPIE DI FATTO

Al Responsabile del Registro delle Coppie di Fatto
del Comune di Megliadino San Vitale

I sottoscritti:

1. nato/a il
2. nato/a il

CHIEDONO

Di essere iscritti nell'elenco delle Coppie di Fatto specificando di coabitare per motivi:

- Affettivi
- Assistenza morale e materiale

(Firma)

(Firma)

Ai Sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza:

Megliadino San Vitale,

Il Funzionario Incaricato

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ**

I sottoscritti:

1. nato/ail
2.nato/ail

DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445

1. di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
2. di avere dimora abituale nel Comune di Megliadino San Vitale in Via
3. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dall'elenco.

Tale cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o di entrambi i suddetti.

(Firma)

(Firma)

Ai Sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza.

Megliadino San Vitale,

Il Funzionario Incaricato